



CITTÀ DI VENARIA REALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## Ordinanza n. 67 del 17/06/2021

**Oggetto: SALDI ESTIVI 2021**

### IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 15 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";
- l'art. 14 c. 2 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale 27 luglio 2011, n. 13;
- l'art. 14 bis della L.R. 28/1999 che dispone: *"nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto"*;
- l'art. 15 c. 3 della succitata Legge regionale 28/1999 che dispone: *"nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche con termine di paragone"*;
- l'art. 15 comma 5 del D.Lvo 114/1998 che dispone: *"lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto"*.

Richiamate la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 , che delibera di dare atto che le date di inizio saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono indette secondo le seguenti scadenze :

- la fissazione del data di inizio dei saldi invernali : il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- la fissazione del data di inizio dei saldi estivi al primo sabato del mese di luglio ;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla data di inizio;
- di rimettere ai comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale – DCC del 16-01-2003 n. 6 e s.m.i., *"Indirizzi per disciplinare le modalità di svolgimento, la pubblicità e i periodi e la durata delle vendite straordinarie"*

- la Deliberazione del Commissario Straordinario - DCS n. 26 del 30/04/2015, modificativa e integrativa della summenzionata DCC n. 6/2003, con la quale è stata approvata la nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, che prevede, in sostituzione della precedente comunicazione al Comune, l'esposizione di apposita informativa ai consumatori;
- Il Comunicato prot n.00000608 del 3/06/2021 con la quale la Regione Piemonte ha disposto la decorrenza dal 3 luglio 2021 dei saldi estivi

Considerata l'urgenza di provvedere, mantenendo la scansione temporale delle otto settimane continuative già adottata negli anni precedenti;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 18/05/2021 di affidamento dell'incarico di Dirigente del Servizio Affari Generali al dott. Luca VIVALDA;

### **ORDINA**

- 1) che le premesse sono parte integrante formale e sostanziale del presente atto;
- 2) di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2021 con decorrenza da sabato **3 luglio 2021** a sabato **28 agosto 2021**
- 3) di disporre, in attuazione delle DCC 6/2003 e DCC 26/2015 i seguenti:
  - L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto al pubblico con un cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, e sotto l'osservanza delle modalità di svolgimento previste dalle DISPOSIZIONI COMUNI della citata deliberazione 6/2003.
  - l'attività in argomento deve essere svolta nel rispetto delle norme di legge richiamate in premessa e del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo";
- 4) che l'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74;
- 5) la trasmissione delle presente ordinanza alle Associazioni di Categoria del settore e al Corpo di Polizia Municipale per la vigilanza;
- 6) la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica/comunicazione/piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

Nel caso si ritengano violate le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato può essere inviata specifica segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21Bis della legge 287/1990.

**Venaria Reale lì, 17/06/2021**

**Dirigente**  
**Attività Economiche e SUAP**  
LUCA VIVALDA / ArubaPEC S.p.A.